



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
- LIPARI -

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Servizio Tecnica/Amministrativa/Operativa

SEZIONE TECNICA
TEL. - Fax 090/9880819
E-mail: lipari@guardiacostiera.it

Protocollo 01/03/11 29/TEC Allegati: 1

OGGETTO: Isola di Lipari - località Acquacalda – Festeggiamenti San Gaetano -
Trasmissione Ordinanza N°38/2015.-

VIA E-MAIL

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell'Ordinanza n°38/2015, emessa da questa Autorità Marittima in data 30 Luglio 2015, e relativa all'oggetto.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

- Guardia Costiera - Lipari -

ORDINANZA N°38/2015

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN MARE

Località: Lipari – Acquacalda

- Data: 07 Agosto 2015

Organizzatore: Ditta TUMORE Santi

Il Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** l'istanza in data 06 Luglio 2015 presentata dal Sig. TUMORE Santi, nato a San Filippo del Mela (ME) il 12/02/1965 ed ivi residente, in via Roma n°54, in seguito denominato "organizzatore" – intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 08:55 – 09:05/ 11:55 – 12:05/ 17:55 – 18:05/ 19:55 – 20:05 e 23:40 – 00:00 del giorno 07 Agosto 2015 nella località di **Acquacalda dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;
- VISTO:** il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania del 29/07/2015;
- VISTA:** l'autorizzazione Prot. n°2326 del 16/07/2015 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 – U.O. S5.4 – Ufficio Demanio Marittimo di Milazzo;
- VISTO:** il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Marisicilia ai soli fini Militari;
- VISTA:** la propria autorizzazione n°10/2015 in data 30/07/2015;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Acquacalda dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;
- VISTE:** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

che 08:55 – 09:05 / 11:55 – 12:05 / 17:55 – 18:05 / 19:55 – 20:05 e 23:40 – 00:00 del giorno 07 Agosto 2015, lo specchio acqueo antistante la località di Acquacalda dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta TUMORE Santi.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

che alle ore 08:25 – 11:25 – 17:25 – 19:25 - e 23:10 del giorno 07 Agosto 2015 per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante la località di Acquacalda dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso la banchina del porto di Marina Corta del Comune di Lipari, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 5. – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 7- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari, li 30 Luglio 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA